

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MENGHI, TARTUFOLI, PELIZZO, DESANA, ZANNINI, ZANNONI, DARDANELLI, MERLIN, ZAMPIERI, GRAVA, CEMMI e ANGELINI Armando

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 1961

Provvidenze assistenziali ai profughi dall'estero

ONOREVOLI SENATORI. — Le provvidenze stabilite dalla legge 27 febbraio 1958, n. 173, recanti parziali modifiche alle precedenti leggi 4 marzo 1952, n. 137, e 17 luglio 1954, n. 594, dovevano aver termine con il 31 dicembre 1960. Dette provvidenze sono state opportunamente prorogate fino al 31 dicembre 1962 con legge n. 1219 del 14 ottobre 1960.

Tale ultima legge di proroga ha pure autorizzato la Cassa depositi e prestiti ad anticipare, al Tesoro dello Stato, la somma di lire cinque miliardi, destinandola all'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati. Questo si è reso possibile perchè i profughi giuliani si sono potuti costituire un Ente morale che ha sempre loro permesso di risolvere tanto felicemente i loro problemi, e cioè le necessità dell'assistenza, della casa e del lavoro. Appare così chiaro che questa — e non altra — è la via giusta per la salvezza dei profughi.

Sono venti anni, dal 1940, che esiste il problema dei profughi dall'estero. Quali sono per essi i risultati dell'assistenza diretta dello Stato? Si sono spesi miliardi di lire e non molte necessità sono state risolte. Il

problema presenta pertanto urgenza di soluzione. Oggi il dramma dei profughi dall'estero è pure aggravato dai nuovi profughi dell'Egitto e Tunisia. Continuano ad esistere Campi di raccolta nella miseria e nella promiscuità.

Appare perciò equo ed opportuno adottare il presente disegno di legge per estendere anche ai connazionali provenienti dai territori esteri l'intervento dello Stato, per rendere funzionale e diretta sia l'assistenza che li riguarda, sia la costruzione di fabbricati popolari ad essi destinati, sia la possibilità di lavoro per l'esecuzione di tali opere.

Si propone perciò l'unito provvedimento legislativo composto di dieci articoli:

L'articolo 1 concerne l'istituzione di un Ente per l'assistenza ed il lavoro ai profughi italiani dall'estero, che amministrerebbe la sovvenzione statale eroganda con la presente legge;

L'articolo 2 stabilisce le finalità dell'Ente;

L'articolo 3 stabilisce norme funzionali dell'Ente;

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

gli articoli 4 e 5 concernono le modalità per il finanziamento dell'Ente;

l'articolo 6 stabilisce le modalità per la costruzione degli alloggi;

l'articolo 7 stabilisce norme per l'amministrazione dell'Ente;

l'articolo 8 sottopone l'Ente alla vigilanza della Presidenza del Consiglio;

l'articolo 9 estende all'Ente agevolazioni fiscali;

l'articolo 10 concerne le norme di attuazione della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituito l'Ente nazionale per i profughi italiani da territori esteri.

L'Ente ha sede in Roma ed è retto da uno Statuto da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto col Ministro del tesoro.

Art. 2.

L'Ente ha per scopo:

a) curare l'inserimento dei profughi nel ciclo produttivo nazionale;

b) assistere i profughi nel periodo precedente il loro inserimento;

c) assicurare agli anziani il minimo vitale o il ricovero in case di riposo per pensionati;

d) seguire l'educazione e l'istruzione dei figli minorenni dei profughi nel periodo di assestamento;

e) costruire alloggi di carattere popolare da destinarsi ai profughi italiani dall'estero e da eseguirsi a carico dello Stato.

Art. 3.

Per l'attuazione degli scopi di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente articolo e per la costituzione di un fondo patrimoniale a favore dell'«Ente nazionale per i profughi italiani da territori esteri» il Ministero del tesoro verserà al nuovo Ente la somma di lire 200 milioni da prelevarsi dal fondo accantonato per provvedimenti legislativi in corso di approvazione previsto nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1961-62.

L'Ente nazionale per i profughi italiani da territori esteri potrà ricevere lasciti e

sovvenzioni da Enti e privati; inoltre l'Ente utilizzerà per tali scopi le entrate di cui al successivo comma.

Per la costruzione degli alloggi di cui al punto e) del precedente articolo, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare al Ministero del tesoro la somma di lire 2 miliardi da versarsi in due esercizi e cioè un miliardo nell'esercizio finanziario 1961-62 e un miliardo nell'esercizio 1962-63. Le somme somministrate dalla Cassa depositi e prestiti affluiranno ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del Ministero del tesoro. Con decreto del Ministro del tesoro le stesse somme verranno stanziare in apposito capitolo da istituirsi sul bilancio di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e verranno utilizzate dall'Ente nazionale per i profughi italiani da territori esteri per la costruzione e la gestione di alloggi di carattere popolare. Le case rimarranno di proprietà dello Stato e gli assegnatari corrisponderanno annualmente una quota di interessi pari allo 0,50 per cento dell'importo della costruzione.

Gli assegnatari stessi dovranno corrispondere inoltre all'Ente nazionale per i profughi italiani da territori esteri un canone di locazione, stabilito all'atto dell'assegnazione dell'alloggio e determinato in relazione alla somma occorrente per spese generali e per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'alloggio stesso.

Le abitazioni costruite con i fondi di cui al presente articolo potranno essere assegnate in locazione o in proprietà con le modalità di cui al decreto presidenziale 17 gennaio 1959, n. 2.

La quota di canone costituita dagli interessi verrà versata dall'Ente al Tesoro dello Stato.

Art. 4.

Il Ministro del tesoro ed il Ministro dei lavori pubblici sono autorizzati a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Alla estinzione delle anticipazioni versate dalla Cassa depositi e prestiti verrà fatto fronte dal Ministero del tesoro con prelevamento dal capitolo delle spese non ripartite.

Il programma edilizio, coll'indicazione delle località in cui gli alloggi dovranno essere costruiti, il relativo numero ed i tipi di costruzione, sarà sottoposto all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 6.

Per la progettazione, la direzione e l'esecuzione delle opere l'Ente si avvarrà, a sua scelta, degli Istituti autonomi per le case popolari, dell'Istituto nazionale per le case agli impiegati statali, e di Enti, di Società e di Cooperative, composte e dirette da profughi, iscritte nell'elenco delle imprese dei Provveditorati regionali delle opere pubbliche per somme comprensive dell'importo dei lavori da eseguire.

Art. 7.

L'Ente è amministrato da un Consiglio di amministrazione così composto:

a) dai Presidenti delle Associazioni nazionali dei profughi, già legalmente costituite e funzionanti o che dovessero essere costituite;

b) da tre profughi designati dalle Associazioni di cui alla precedente lettera a);

c) da un funzionario del Ministero dell'Interno;

d) da un funzionario del Ministero dei lavori pubblici.

Il Collegio dei Sindaci è costituito: da un magistrato della Corte dei conti che lo pre-

siede; da un profugo designato dall'Associazione nazionale dei profughi più rappresentativa; da un funzionario del Ministero dell'Interno e da un funzionario del Ministero del tesoro.

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei Sindaci sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e durano in carica tre anni.

Il Presidente e il Vice Presidente vengono scelti tra le persone di cui ai punti a) e b) del presente articolo.

Il Presidente nomina il Segretario generale che partecipa al Consiglio di amministrazione con voto consultivo.

Art. 8.

L'Ente è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo dell'Ente debbono essere presentati alla Presidenza del Consiglio dei ministri rispettivamente entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio preventivo ed entro il febbraio dell'anno seguente cui si riferisce il bilancio consuntivo.

Art. 9.

All'Ente nazionale per i profughi italiani da territori esteri si applicano tutte le esenzioni ed i privilegi tributari delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Art. 10.

Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 87, comma quinto, della Costituzione, saranno emanate, su proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri di concerto col Ministro del tesoro, le norme di attuazione della presente legge.